

Regole attuative per la costituzione e l'utilizzo dell'Elenco fornitori

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Costituzione

Art. 3 - Pre - iscrizione on - line e presentazione delle domande di iscrizione

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 5 - Aggiornamento

Art. 6 - Utilizzo

Art. 7 - Cancellazioni

Art. 8 - Procedura per la cancellazione

Art.1 - Oggetto

1. Le presenti regole attuative disciplinano le procedure per l'istituzione, l'aggiornamento e l'utilizzo dell'Elenco fornitori di cui l'Ente può dotarsi in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento degli appalti e dei contratti; dette regole verranno adeguate secondo l'evolversi di normative e regolamenti interni.
2. Le imprese iscritte all'Elenco fornitori possono essere invitate a presentare offerte nelle procedure di affidamento negoziate in base alle normative vigenti. Possono altresì essere interpellate per rilevazione dei prezzi di mercato e per indagini conoscitive e di mercato, anche ai fini di successivi affidamenti diretti.
3. L'iscrizione nell'Elenco fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di pubbliche forniture di beni e servizi.
4. Per assicurare la migliore fornitura o servizio e nei casi previsti dalle normative vigenti, ove non sia obbligatorio ricorrere all'avviso per manifestazione di interesse, l'Ente si riserva di avvalersi anche di imprese non iscritte all'Elenco fornitori, in particolare nel caso di utilizzo di sistemi di e-procurement messi a disposizione dalle centrali acquisto pubbliche (Consp, Sintel, Soggetti aggregatori, ecc.).
5. L'Ente si riserva la possibilità di modificare il proprio Elenco fornitori eventualmente costituendolo direttamente con i sistemi di e-procurement messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche, mantenendo ovvero dismettendo il vigente Elenco fornitori, dandone preventiva comunicazione alle aziende iscritte e agli utilizzatori.

Art. 2 - Costituzione

1. L'Elenco fornitori viene costituito a seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse, pubblicato nel profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito elencofornitori.cittametropolitana.milano.it
2. L'Elenco fornitori è istituito per le categorie merceologiche previste dagli atti di programmazione e definite con atto del Dirigente competente.
3. L'Elenco fornitori è articolato/suddiviso per categorie merceologiche e per le seguenti fasce di importo
 - Fascia A Forniture fino al valore esente dall'utilizzo del mercato elettronico - micro acquisti. (ora fino a € 4.999)
 - Fascia B Forniture di valore superiore a quanto previsto nella fascia A e sino al valore previsto dalla normativa per gli affidamenti diretti (ora da € 5.000 a € 39.999)
 - Fascia C Forniture di valore superiore a quanto previsto nella fascia B e sino alla soglia comunitaria (ora da € 40.000 a € 220.999).
4. L'iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali, fatti salvi gli aggiornamenti semestrali di cui al punto 5.2, le modifiche di cui al punto 5.4 e purché sussista la categoria merceologica di iscrizione.
5. La gestione dell'Elenco fornitori è effettuata dal Settore competente per la programmazione e la realizzazione degli acquisti sotto soglia comunitaria secondo le modalità previste dalle presenti regole attuative.

Art. 3 - Pre-iscrizione on-line e presentazione delle domande di iscrizione

1. Le domande volte ad ottenere l'iscrizione all'Elenco fornitori devono essere necessariamente precedute dalla pre-iscrizione on-line, effettuata sul sito elencofornitori.cittametropolitana.milano.it
2. Dopo aver eseguito la pre-iscrizione on-line la ditta richiedente dovrà inoltrare la documentazione di cui al successivo art. 4, firmata digitalmente dal rappresentante legale, mediante Posta elettronica certificata entro 30 giorni dalla pre-iscrizione.
3. Le categorie merceologiche, suddivise per fascia di importo e scelte nell'ambito esclusivo di quelle previste e indicate all'atto dell'iscrizione, dovranno corrispondere all'attività prevalente dell'azienda e all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla CCIAA. In caso di evidente difformità non giustificata l'Ente potrà rifiutare l'iscrizione.
4. L'Ente comunque potrà rifiutare con specifica motivazione la richiesta di iscrizione secondo quanto previsto dal Regolamento degli appalti e dei contratti dell'Ente.
5. Alle imprese che hanno inoltrato domanda sarà data comunicazione dell'avvenuta o mancata accettazione dell'iscrizione all'Elenco fornitori entro 30 gg. dal completamento dell'istanza. In funzione della numerosità delle istanze pervenute il termine può essere prorogato fino a 90 giorni.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

1. Per essere iscritti all'Elenco fornitori della Città metropolitana di Milano gli operatori economici devono essere regolarmente registrati presso la Camera di Commercio, o ente equivalente se previsto per le imprese estere, per le attività per le quali intendono proporre la loro candidatura e possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare delle Pubbliche Amministrazioni.
2. Requisiti ulteriori possono essere richiesti in conformità alle normative vigenti, in particolare per l'armonizzazione con l'evoluzione del mercato elettronico della PA e le Centrali d'acquisto.
3. Completata la procedura di pre-iscrizione on-line le imprese sono tenute a trasmettere all'Ente via PEC entro 30 gg:
 - a. richiesta di iscrizione su modello predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risultino i dati aziendali e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con dichiarazione del possesso dei requisiti di legge previsti per la partecipazione alle gare delle Pubbliche Amministrazioni. L'autocertificazione dei requisiti, per poter mantenere la sua validità, dovrà essere ripresentata entro i termini previsti dalla normativa;
 - b. dichiarazione di accettazione del Patto di integrità della Città metropolitana di Milano o del corrispondente Codice etico che verrà sottoscritto in caso di affidamento di servizio o fornitura e trasmesso nelle modalità previste nell'ordine;
 - c. eventuali copie delle certificazioni di qualità e dei sistemi di gestione (ad esempio ISO 9001, ISO 14001, EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, ecc.) o attestazioni di seconda parte in corso di validità.

4. Nel caso in cui il direttore commerciale o tecnico sia persona diversa dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa, i requisiti di cui al comma 3 lettera a del presente articolo devono essere posseduti da entrambi;
5. La domanda dovrà essere accompagnata dal consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
6. Poiché l'Ente potrà selezionare le imprese in possesso di requisiti di qualità, attestati da apposita certificazione, con riferimento alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale dell'impresa, dette attestazioni potranno essere trasmesse all'atto della richiesta di iscrizione ovvero, se scadute e rinnovate o conseguite successivamente a tale momento, anche in periodo successivo.
7. Per le gare svolte su piattaforme di e-procurement (SINTEL, MePA, ecc), saranno selezionate tra le imprese iscritte all'Elenco fornitori solo quelle iscritte a dette piattaforma.
8. Le imprese iscritte dovranno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione successiva al completamento della procedura di iscrizione. È fatta salva la facoltà dell'Ente di chiedere alle imprese iscritte la conferma della permanenza dei requisiti dichiarati al momento dell'originaria iscrizione, ovvero di richiedere le opportune certificazioni delle situazioni dichiarate.
9. L'Ente si riserva di verificare in qualsiasi momento le dichiarazioni di cui ai commi precedenti.
10. I responsabili delle imprese iscritte sono tenuti a fornire tutte le notizie e le documentazioni richieste pena l'immediata cancellazione dall'Elenco fornitori.

Art. 5 Aggiornamento Elenco fornitori

1. L'Elenco dei fornitori è aggiornato periodicamente sulla base delle istanze pervenute ovvero delle cancellazioni disposte e all'esito della verifica dell'autocertificazione dei requisiti.
2. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, gli operatori economici dovranno inviare una autodichiarazione aggiornata in merito al possesso dei requisiti via PEC alla Città metropolitana di Milano ogni 6 mesi e comunque prima della data di scadenza della validità della precedente dichiarazione.
3. In caso di mancata ricezione da parte dell'Ente dell'autocertificazione di cui al precedente comma, l'iscrizione verrà prima sospesa per 30gg e poi definitivamente annullata. La cancellazione per la mancata presentazione delle nuove autocertificazioni dei requisiti sarà disposta d'ufficio senza ulteriore comunicazione.
4. Le categorie merceologiche in cui è articolato l'Elenco fornitori sono strettamente legate alla programmazione dell'Ente. Per questo, con atto del Dirigente competente, potranno essere aggiunte nuove categorie o cancellate categorie non più utilizzate, con conseguente cancellazione degli operatori economici iscritti nella categoria.

5. Le modifiche di cui al comma 4 verranno pubblicizzate con avviso pubblicato nel profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito elencofornitori.cittametropolitana.milano.it.

6. La Città metropolitana di Milano comunicherà alle imprese iscritte all'Elenco fornitori le modifiche intervenute con i mezzi ritenuti più idonei.

Art. 6 - Utilizzazione

1. L'Elenco fornitori è disponibile per tutte le Direzioni dell'Ente, le abilitazioni agli utenti interni sono rilasciate su richiesta e in accordo con il Settore competente alla sua gestione.

2. L'Elenco fornitori potrà essere utilizzato anche per effettuare indagini di mercato e per la valutazione della congruità del prezzo in caso di affidamento diretto.

3. L'Elenco fornitori deve essere utilizzato in caso di procedure negoziate, in alternativa può essere pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per categorie merceologiche non previste in Elenco, per numero di iscritti non sufficiente o per acquisti specifici estremamente specialistici. Si deroga all'utilizzo dell'Elenco fornitori anche in caso di unico fornitore, sia iscritto che non iscritto.

4. Per l'acquisto di beni o servizi standardizzati al massimo ribasso con affidamento diretto si può derogare all'uso dell'Elenco fornitori per indagine di mercato in caso di utilizzo di sistemi pubblici di e-procurement che consentano una estrazione adeguata.

5. Il numero minimo di operatori economici da invitare, salvo diversa decisione motivata del RUP, per le procedure negoziate è determinato per le fasce individuate all'art. 2:

- Fascia B 3 operatori
- Fascia C 5 operatori

6. Il numero degli operatori da interpellare in caso di indagine di mercato non è strettamente vincolato, deve essere idoneo a garantire l'osservanza dei criteri di economicità, rotazione e proporzionalità.

7. Qualora la categoria merceologica contenga più del numero massimo di operatori previsti per la fascia di importo della procedura, la scelta delle imprese da invitare o interpellare, purché in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione agli specifici servizi o forniture, avviene tramite estrazione effettuata dalla piattaforma Elenco fornitori con modalità automatica rispettosa del principio di rotazione.

8. Nei casi previsti dalla normativa (p. es. CAM) o se ritenuto opportuno, l'Ente potrà selezionare tra gli operatori presenti in Elenco quelli in possesso delle necessarie certificazioni relative all'impatto ambientale e/o sociale delle proprie attività.

9. Gli utilizzatori dell'Elenco fornitori sono tenuti a compilare la scheda di valutazione qualitativa sulle singole forniture e sugli esiti delle estrazioni.

Art. 7 - Cancellazioni

1. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare periodicamente un rinnovo completo dell'Elenco fornitori con apposito atto dirigenziale, anche chiedendo alle imprese di

presentare nuova richiesta di iscrizione e provvedendo alla cancellazione d'ufficio delle imprese che hanno perso i requisiti richiesti.

2. Si procede alla cancellazione d'ufficio delle imprese già iscritte nei casi previsti dal Regolamento degli appalti e dei contratti e specificatamente:

- a. in conseguenza di inadempienze ad obblighi contrattuali;
- b. qualora vengano rilasciate delle dichiarazioni non veritiere;
- c. qualora sia venuto meno il possesso di uno dei requisiti prescritti;
- d. nel caso di mancata comunicazione tempestiva del cambio di indirizzo o di altra variazione dei dati forniti in sede di iscrizione;
- e. qualora la ditta non risulti più iscritta alla CCIAA.
- f. in modo automatico allo scadere della validità dell'autocertificazione dei requisiti

3. La cancellazione può essere altresì disposta su domanda dell'impresa.

Art. 8 - Procedura per la cancellazione

1. L'Amministrazione avvia il procedimento di cancellazione d'ufficio con comunicazione alla ditta, se ancora esistente, nei casi previsti anche tramite mail. Eventuali contro deduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni.

2. Decorso tale termine o in mancanza di contro deduzioni valide a insindacabile giudizio dell'Ente la cancellazione diviene definitiva.

3. L'impresa potrà richiedere nuovamente l'ammissione attestando la risoluzione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione.

4. Le pre-iscrizioni alle quali non è seguita la trasmissione a mezzo PEC della domanda di iscrizione come previsto dall'art. 3, trascorsi 30 gg vengono cancellate senza ulteriori adempimenti da parte dell'ufficio competente